

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

(GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1514/97 della Commissione del 30 luglio 1997	L 204	16	31.7.1997
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione del 30 maggio 2001	L 145	24	31.5.2001
► <u>M3</u>	Regolamento (CE) n. 361/2004 della Commissione del 27 febbraio 2004	L 63	15	28.2.2004

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



REGOLAMENTO (CE) N. 2497/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del 12 dicembre 1996, recante apertura di un contingente tariffario di carni di tacchino provenienti da Israele, previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e lo stato d'Israele ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2615/95 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di associazione, le disposizioni di quest'ultimo relative al commercio sono state messe in applicazione dalla decisione 96/206/CECA, CE del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo stato d'Israele, dall'altra ⁽⁴⁾, firmato il 18 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996;

considerando che è opportuno disporre che la gestione del regime sia effettuata attraverso titoli d'importazione; che a tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 ⁽⁶⁾; che è inoltre necessario disporre che i titoli siano rilasciati dopo un periodo di riflessione ed eventualmente previa applicazione di una percentuale unica di accettazione;

considerando che per garantire la regolarità delle importazioni è necessario ripartire su un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regime è applicabile soltanto a partire dal 1° gennaio 1997, per cui è opportuno riportare sul contingente previsto per il 1997 quello fissato per il 1996;

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dato il rischio di speculazione connesso alla natura del regime nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise di accesso degli operatori;

considerando che è opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti che siano in regola con tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 88.

⁽³⁾ GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 20. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***▼M3**

Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi IL1 e IL2 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dal protocollo n. 1 dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e Israele, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

▼B

I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote del dazio doganale sono indicati nell'allegato I.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, l'aliquota di riduzione del dazio doganale è quella in vigore durante il periodo designato all'articolo 2, per il quale è richiesto il titolo d'importazione.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

▼M3

Tuttavia, nel 2004 i contingenti di cui all'articolo 1 sono scaglionati nel modo seguente:

- 33 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile,
- 17 % nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

▼B*Articolo 3*

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato o esportato almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75 durante ciascuno dei due anni civili che precedono l'anno della domanda di titolo. Sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
- b) La domanda di titolo può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il gruppo considerato e per il periodo di cui all'articolo 2.
- c) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.
- d) La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 2497/96

Forordning (EF) nr. 2497/96

Verordnung (EG) Nr. 2497/96

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96

▼B

Regulation (EC) No 2497/96
 Règlement (CE) n° 2497/96
 Regolamento (CE) n. 2497/96
 Verordening (EG) nr. 2497/96
 Regulamento (CE) n.º 2497/96
 Asetus (EY) N:o 2497/96
 Förordning (EG) nr 2497/96;

e) Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

riduzione del dazio della TDC a norma del:

Reglamento (CE) n° 2497/96
 Forordning (EF) nr. 2497/96
 Verordnung (EG) Nr. 2497/96
 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2497/96
 Regulation (EC) No 2497/96
 Règlement (CE) n° 2497/96
 Regolamento (CE) n. 2497/96
 Verordening (EG) nr. 2497/96
 Regulamento (CE) n.º 2497/96
 Asetus (EY) N:o 2497/96
 Förordning (EG) nr 2497/96.

*Articolo 4***▼M2**

1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

▼M3

Tuttavia, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 e dal 1° maggio al 30 giugno 2004, le domande di titolo sono presentate rispettivamente nei primi sette giorni di marzo 2004 e nei primi sette giorni di maggio 2004.

▼M1

2. La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

▼B

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 implicano la costituzione di una cauzione di 20 ecu per 100 kg.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo in causa. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II se non sono state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III se sono state presentate domande.

5. La Commissione decide celermente in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

▼B

Se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti che sono in regola con tutte le norme veterinarie vigenti nella Comunità.

▼M2

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

▼B*Articolo 5*

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo. ►**M2** La validità dei titoli non può tuttavia superare la fine dell'ultimo periodo dell'anno indicato all'articolo 2 per il quale il titolo è stato rilasciato. ◀

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento precitato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 7

I prodotti sono immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato da Israele conformemente ai protocolli n. 3 allegati all'accordo di associazione e all'accordo interinale suindicati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M3

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Riduzione del dazio doganale NPF ⁽²⁾ %	Contingente tariffario (tonnellate)			
					1.1-31.12. 2004	1.1-31.12. 2005	1.1-31.12. 2006	1.1-31.12. 2007 anni successivi
IL1	09.4092	0207 25	Tacchini e tacchine, interi, congelati	100	1 442,0	1 484,0	1 526,0	1 568,0
		0207 27 10	Pezzi di tacchino disossati, congelati					
		0207 27 30/40/50/60/70	Pezzi di tacchino non disossati, congelati					
IL2	09.4091	ex 0207 32	Carni di anatre e di oche, intere, fresche o refrigerate	100	515,0	530,0	545,0	560,0
		ex 0207 33	Carni di anatre e di oche, intere, congelate					
		ex 0207 35	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate					
		ex 0207 36	Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate					

⁽¹⁾ Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Qualora siano menzionati «ex» codici NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

⁽²⁾ La riduzione del dazio si applica ai dazi doganali «ad valorem» e, nel caso del codice NC 0207, anche al dazio doganale specifico.

▼B

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 2497/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI.D.3

Settore pollame

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto Israele	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro:

Speditore:

Responsabile a cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI.D.3

Telefax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto
	Peso prodotto
I1	

▼B

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 2497/96

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3

SETTORE POLLAME

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto Israele	Data:	Periodo:
---	-------	----------

Stato membro:

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (Nome e indirizzo)	Quantitativo (t)
			Peso prodotto
I1			
		Totale per gruppo (t)	

▼ **M2***ALLEGATO IV***COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE**

Stato membro:

Applicazione dell'articolo del regolamento

Quantitativi di prodotti (in kg) effettivamente importati:

inviare a: DG AGRI/D/2 — Fax (322) 296 62 79

Numero del gruppo	Quantitativo effettivamente importato	Paese d'origine